



**Interventi a favore dell'artigianato veneto**, in attuazione della Legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 *“Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto”*.

Strumenti agevolativi a favore delle imprese.

Linea di intervento A *“Interventi rivolti alla generalità delle imprese artigiane”*

*Misura 1 “Voucher per l'assistenza alle imprese”*.

**Bando per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione e passaggio generazionale. Anno 2019**



## Sommario

Finalità del bando .....	3
Art. 1 Finalità e oggetto del bando .....	3
Art. 2 Dotazione finanziaria .....	3
Soggetti potenziali beneficiari .....	4
Art. 3 Soggetti ammissibili .....	4
Tipologie di interventi ammissibili.....	4
Art. 4 Interventi ammissibili.....	4
Art. 5 Spese ammissibili e requisiti soggetti fornitori di servizi .....	5
Art. 6 Spese non ammissibili.....	8
Art. 7 Forme, soglia ed intensità del sostegno.....	9
Art. 8 Cumulo.....	9
Presentazione della domanda e istruttoria .....	10
Art. 9 Termini e modalità di presentazione della domanda .....	10
Art. 10 Valutazione delle domande .....	11
Art. 11 Concessione del sostegno.....	12
Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario .....	13
Sostegno .....	14
Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione.....	14
Verifiche e controlli .....	16
Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno .....	16
Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno.....	18
Art. 16 Informazioni generali .....	18
Art. 17 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.....	18



## Finalità del bando

### Art. 1 Finalità e oggetto del bando

- 1.1 Con il presente Bando la Regione del Veneto, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 *"Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"*, intende sostenere le imprese artigiane venete nel loro complesso, valorizzandone le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e affrontare nuove sfide. In particolare, la Regione intende stimolare la diffusione della cultura digitale tra le imprese artigiane del territorio aumentandone la consapevolezza sulle soluzioni e i benefici offerti dal digitale attraverso l'implementazione di tecnologie che possono contribuire alla digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali e organizzativi delle imprese artigiane attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali.
- 1.2 Con il presente Bando la Regione del Veneto intende altresì sostenere l'artigianato veneto tramite percorsi di consulenza e di accompagnamento finalizzati al trasferimento aziendale nelle imprese in cui, per ragioni anagrafiche del titolare e/o l'assenza di successione aziendale, si manifesta il rischio concreto di cessazione definitiva dell'attività.
- 1.3 Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

### Art. 2 Dotazione finanziaria

- 2.1 Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 3.100.000,00, così distribuiti:
  - I<sup>a</sup> misura: consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione (Art. 4, paragrafo 4.1 lett. a), euro 350.000,00;
  - II<sup>a</sup> misura: consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale (Art. 4, paragrafo 4.1 lett. b), euro 750.000,00. Tale misura è accompagnata dal c.d. "premio per l'avviamento" di cui all'articolo 5, paragrafo 5.4 per il quale è prevista una dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00.

Le risorse trovano copertura finanziaria sul Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive di cui all'art. 55, comma 5 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Nel caso in cui le domande pervenute non siano sufficienti ad esaurire la dotazione finanziaria di una delle due misure, il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dispone lo spostamento delle risorse non utilizzate ad incremento della dotazione finanziaria dell'altra misura, qualora per quest'ultima i fondi disponibili siano inferiori all'importo delle agevolazioni richieste.

- 2.2 Una quota pari al venti per cento delle risorse disponibili è riservata alle domande di contributo presentate da:
  - imprese che sono in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> e che pertanto rientrano nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  - imprese che svolgono la loro attività nell'ambito dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, così come definito dall'art. 22 della legge regionale n. 34 del 2018<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'articolo 1 lettera d) del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 prevede che le imprese, per conseguire il rating di legalità, devono avere le seguenti caratteristiche:

- sede operativa nel territorio nazionale;
- raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating;
- alla data della richiesta di rating, risultino iscritte nel Registro delle Imprese da almeno due anni.

<sup>2</sup> Il comma 2 dell'art. 22 della legge 8 ottobre 2018, n. 34 recita: "Ai fini della presente legge sono considerate:



## Soggetti potenziali beneficiari

### Art. 3 Soggetti ammissibili

- 3.1 Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere attive, regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Ai fini dell'individuazione della data di iscrizione farà fede la data risultante dalla visura camerale;
  - avere l'unità locale dove si realizza l'intervento in Veneto, riscontrabile da visura camerale;
  - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
  - osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL ed eventuali altre casse di previdenza);
  - essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 *"Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale"*<sup>3</sup>.
- 3.2 I requisiti di cui al paragrafo 3.1 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno a pena di inammissibilità. Ai sensi dell'art. 31, comma 8 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, il requisito della regolarità contributiva (DURC) deve sussistere al momento dell'erogazione del contributo, salvo l'esercizio dell'intervento sostitutivo di cui al comma 3 del medesimo articolo nei casi di inadempienza contributiva.
- 3.3 Un'impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento. Tale disposizione resta valida anche qualora l'impresa beneficiaria intenda richiedere più voucher, secondo le indicazioni di cui all'art. 7, paragrafo 7.2.

## Tipologie di interventi ammissibili

### Art. 4 Interventi ammissibili

- 4.1 Sono ammissibili a contributo (voucher):
- gli interventi finalizzati all'introduzione in azienda di tecnologie e nuove competenze digitali che possano contribuire ad una concreta digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed organizzativi delle imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali;
  - gli interventi finalizzati ad accompagnare le imprese, attraverso attività di consulenza e di affiancamento aziendali che possono prevedere anche la figura del Temporary Manager, nelle operazioni volte a garantire il futuro dell'azienda tramite la pianificazione del ricambio generazionale.

---

a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione;

b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

<sup>3</sup> 1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:

a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;

b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.

2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.



4.2 L'attività progettuale oggetto dell'agevolazione deve essere portata a termine entro il termine perentorio del **4 maggio 2021**. L'intervento si considera concluso quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese sono state sostenute<sup>4</sup>;
- ha realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento;
- nel caso degli interventi di cui al paragrafo 4.1, lett. b), il progetto è concluso con l'acquisizione dal cedente dell'impresa individuale o, nel caso di società, di tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

Entro il termine perentorio delle **ore 18.00 del 18 maggio 2021** deve essere presentata alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi la rendicontazione finale degli interventi agevolati, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.

#### Art. 5 Spese ammissibili e requisiti soggetti fornitori di servizi

5.1 Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da soggetti indipendenti e dotati di comprovata esperienza nelle materie incentivate dal Bando, nel rispetto dei limiti di cumulabilità previsti dall'art. 7, paragrafo 7.2.

5.2 Nel caso degli interventi di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lett. a), le prestazioni dovranno obbligatoriamente essere volte a indirizzare e supportare processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l'applicazione di una o più delle seguenti tecnologie di innovazione digitale Impresa 4.0:

- a) big data e analisi dei dati;
- b) cloud, fog e quantum computing;
- c) cyber security;
- d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali;
- e) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- f) prototipazione rapida;
- g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- h) robotica avanzata e collaborativa;
- i) interfaccia uomo-macchina;
- j) soluzioni per la manifattura avanzata;
- k) manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- l) internet delle cose e delle macchine;
- m) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
- n) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso mercati;
- o) programmi di open innovation;
- p) sistemi di e-commerce;
- q) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;
- r) sistemi EDI, electronic data interchange;
- s) soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time");
- t) software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione

---

<sup>4</sup> **Spesa sostenuta**: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del beneficiario con le modalità indicate all'articolo 13, paragrafo 13.3.



telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

- u) tecnologie per l'in-store customer experience;
- v) system integration applicata all'automazione dei processi.

5.3 Nel caso degli interventi di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lett. b), le prestazioni dovranno essere volte ad accompagnare l'impresa attraverso operazioni di trasferimento aziendale finalizzate al passaggio generazionale. Tali operazioni si possono articolare in:

- a) consulenza specialistica di contenuto: attività diretta ad un'analisi strategica, organizzativa e gestionale della realtà aziendale per sostenere la complessa fase del ricambio generazionale e per stimolare processi d'innovazione d'impresa, sia di tipo tecnologico che organizzativo. Tale tipologia comprende anche la consulenza legale, finanziaria e fiscale non ordinaria se connessa alle operazioni di trasmissione d'impresa, alla ristrutturazione della società e alla posizione fiscale dell'imprenditore sia uscente che entrante;
- b) affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio: attività avente l'obiettivo di supportare i soggetti subentranti attraverso un "accompagnamento di contenuto" nella gestione concreta dell'impresa e dell'esercizio del ruolo imprenditoriale;  
Non sono ammissibili e finanziabili:
  - i servizi a carattere continuativo e periodico;
  - i servizi connessi al normale funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale, le spese di pubblicità e di mera promozione commerciale).

A pena di inammissibilità della domanda, destinatarie del servizio consulenziale possono essere esclusivamente le imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane da **almeno cinque anni** alla data di presentazione della domanda:

- I. il cui titolare - nel caso di impresa individuale -, legale rappresentante o almeno un socio amministratore - nel caso di società - (di seguito per brevità "cedente"), abbia compiuto **almeno cinquant'anni** all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie. Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa.
- II. siano **in fase di ricambio generazionale**, ossia se, in alternativa:
  - siano state inserite una o più persone nuove (di seguito per brevità "successore") nella compagine imprenditoriale negli ultimi cinque anni, anche slegate da rapporti di parentela, di affinità o di collaborazione familiare, qualora l'inserimento sia finalizzato all'assunzione del futuro ruolo imprenditoriale;
  - si preveda di inserire, entro e non oltre il **4 maggio 2021**, una o più persone nuove nella compagine imprenditoriale qualora l'inserimento sia finalizzato all'assunzione del futuro ruolo imprenditoriale;
- III. con riferimento alle quali, il successore:
  - abbia acquisito o acquisisca dal cedente, entro e non oltre il **4 maggio 2021**, l'impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti;
  - abbia, all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie, un'età compresa tra i diciotto e i quarantanove anni compiuti; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la relativa compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto e i quarantanove anni compiuti.

L'impresa del successore deve inoltre risultare in possesso, alla data del 4 maggio 2021, dei requisiti di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.



- 5.4 L'impresa del successore, contestualmente alla presentazione del modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo, di cui all'art. 13, paragrafo 13.1, può richiedere la concessione di un contributo a titolo di "premio per l'avviamento", pari ad un massimo di euro 20.000,00. Le modalità e le condizioni per la concessione del suddetto contributo sono riportate nell'Allegato L "Fase 2 – Aiuto all'avviamento" al presente Bando.
- 5.5 Ai fini della loro ammissibilità, le spese devono essere:
- pertinenti al progetto proposto e sostenute esclusivamente dal beneficiario. In caso di società saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci;
  - riferite a contratti di consulenza stipulati successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione a contributo;
  - strettamente funzionali e necessarie alle attività oggetto del presente Bando;
  - sostenute e pagate interamente dal beneficiario **tra la data di stipula del contratto di consulenza e il 4 maggio 2021**. Non sono consentite proroghe a detto termine; a tal fine, fa fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e del relativo pagamento;
  - riferite a servizi acquistati a condizioni di mercato.
- 5.6 A pena di inammissibilità delle spese di cui ai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3, alla data di presentazione della domanda i soggetti fornitori dei servizi di consulenza specialistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) non avere accesso ai benefici del presente bando;
  - c) esercitare un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario, risultante da visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la natura del servizio offerto;
  - d) aver svolto professionalmente attività consulenziale in maniera continuativa nelle materie incentivate dal bando negli ultimi tre anni antecedenti la data di apertura del bando. Tali attività dovranno essere documentate attraverso presentazione di un elenco riportante **almeno tre** dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di apertura del bando, con indicazione dei rispettivi compensi, durata e destinatari, (**Allegato H** al presente Bando), corredato dalle attestazioni di buon esito dei servizi, come indicato all'art. 9, paragrafo 9.11, lett. e), secondo lo schema previsto dall'**Allegato I** al presente Bando);
  - e) essere soggetti indipendenti rispetto all'impresa beneficiaria, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, sempre con riferimento all'impresa beneficiaria, non essere in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con la medesima.  
Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
- 5.7 Fermo restando il requisito di indipendenza di cui al paragrafo 5.6, lettera e), possono inoltre essere soggetti fornitori dei servizi di consulenza specialistica, per i soli interventi di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lett. a):
- i centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0, come definiti dal decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i centri di competenza ad alta specializzazione, come definiti dal decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
  - gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese, ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, recante la revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti per l'identificazione degli incubatori certificati di start-up innovative, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.



- 5.8 Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 5.3 è possibile avvalersi della figura del Temporary Manager. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.5, il Temporary Manager dovrà essere associato o accreditato presso organizzazioni associative di rappresentanza di manager e/o società attive nel Temporary Management, le quali dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
- essere associazioni rappresentative di manager che hanno sottoscritto contratti nazionali;
  - ovvero, essere associazioni che hanno come scopo sociale la promozione dell'attività di Temporary Manager;
  - ovvero, essere società che risultino attive, iscritte alla Camera di Commercio con codice ATECO 70.22 e che svolgano attività di prestazione di servizi alle imprese.

Il Temporary Manager dovrà dimostrare, tramite presentazione di un elenco riportante **almeno tre** dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni antecedenti la data di apertura del bando, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, secondo lo schema previsto nell'**Allegato H**, di avere esercitato attività di Temporary Manager ovvero, in caso di società di Temporary Management, di inserimento di manager in imprese clienti negli ultimi tre anni antecedenti la data di apertura del bando. Tale elenco dovrà essere corredato dalle attestazioni di buon esito dei servizi (**Allegato I**).

L'attribuzione dell'incarico di Temporary Manager dovrà avvenire in una delle seguenti modalità:

- contratto di consulenza stipulato tra l'impresa beneficiaria e il manager accreditato all'Associazione/Società;
  - contratto di consulenza stipulato tra l'impresa beneficiaria presentatrice la domanda di sostegno e la Società di rappresentanza dei manager, con indicazione del nominativo del Temporary Manager, per cui la Società di rappresentanza dei manager emetterà fattura all'impresa contraente.
- 5.9 Una stessa persona fisica non può partecipare, in qualità di soggetto fornitore, a più di quattro progetti oggetto di domanda di ammissione a contributo. Per le attività di Temporary Management il limite è ridotto a due domande di ammissione. Nel caso in cui il soggetto fornitore sia una società, nella domanda di ammissione a contributo dovrà essere indicato il nominativo della persona fisica, o delle persone fisiche, a cui è attribuito lo svolgimento dell'incarico rilevante agli effetti del Bando.
- 5.10 In corso di realizzazione del progetto, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti del soggetto fornitore di servizi di cui ai precedenti paragrafi, è ammessa, su istanza motivata di parte e previa autorizzazione della Regione, una sola sostituzione del fornitore individuato in sede di domanda, a pena di decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso. In ogni caso, saranno considerate ammissibili, ai fini dell'erogazione del saldo del voucher, le sole spese riferite all'ultimo fornitore individuato.

## Art. 6 Spese non ammissibili

- 6.1 A puro titolo esemplificativo, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, non sono ammesse le spese:
- a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 100,00 (cento/00);
  - b) inserite in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
  - c) relative ad ammende, penali e controversie legali;
  - d) relative all'I.V.A., tasse e imposte;
  - e) forfettarie;
  - f) correlate all'istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della rendicontazione o per la predisposizione del progetto;
  - g) relative a servizi di consulenza specialistica connessi alle ordinarie attività amministrative, aziendali o commerciali quali, ad esempio, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.



6.2 Non possono essere agevolati servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti,<sup>5</sup> nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti.

#### Art. 7 Forme, soglia ed intensità del sostegno

7.1 L'agevolazione, in forma di contributo a fondo perduto, è accordata sottoforma di voucher; trattasi di "buoni" nominativi il cui importo è determinato come segue:

Tipologia di intervento	Intensità d'aiuto	Valore massimo voucher
Consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione (Art. 4, paragrafo 4.1 lett. a)	50% delle spese ammissibili	€ 3.500,00
Consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale (Art. 4, paragrafo 4.1 lett. b)	75% delle spese ammissibili	€ 7.500,00

7.2 L'impresa aspirante beneficiaria può richiedere più voucher, fino ad un massimo di 3 (tre) con importi cumulabili tra loro, per l'acquisizione di altrettante e differenti tipologie di servizi consulenziali aventi ad oggetto le prestazioni di cui all'art. 5, paragrafi 5.1. 5.2 e 5.3.

7.3 La spesa ammissibile relativa ad un voucher, sia in fase di ammissione a contributo che in fase di erogazione dello stesso, non può risultare inferiore a euro 1.500,00, pena la mancata concessione o erogazione del contributo relativo al suddetto voucher.

7.4 Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da considerare deve essere valutato nel senso che, in caso di nuova concessione di aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

7.5 Qualora in fase di presentazione della domanda di sostegno il contributo concedibile comporti il superamento del massimale di euro 200.000,00, di cui al paragrafo 7.4, il contributo verrà proporzionalmente ridotto nel rispetto del suddetto massimale.

#### Art. 8 Cumulo

8.1 Le agevolazioni previste dal Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione (articolo 5 Reg. (UE) N. 1407/2013).

8.2 Salvo il rispetto dei limiti previsti dalle norme nazionali, è possibile il cumulo sulle stesse voci di spesa degli aiuti previsti dal presente Bando con agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato in quanto applicabili alla generalità delle imprese.

<sup>5</sup> **Prossimi congiunti**: si intendono gli ascendenti e i discendenti entro il secondo grado (genitori-figli, nonni-nipoti), il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado (suoceri e cognati), gli zii e i nipoti (artt. 74-78 del Codice Civile e art. 1, comma 20, legge 20 maggio 2016 n. 76).



## Presentazione della domanda e istruttoria

### Art. 9 Termini e modalità di presentazione della domanda

- 9.1 Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo, 31 marzo 1998, n. 123.
- 9.2 La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è inoltre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali di accesso al Sistema.
- 9.3 La fase di compilazione della domanda è attiva dal giorno 10 marzo 2020. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda stessa, corredata in allegato di tutta la documentazione di cui al paragrafo 9.11, il Sistema Informativo fornisce un link univoco per la presentazione della domanda di sostegno. **È possibile richiedere il link univoco per la presentazione della domanda fino alle ore 18.00 di mercoledì 24 marzo 2020.**
- 9.4 La presentazione della domanda avviene cliccando sul link univoco di cui al paragrafo precedente e seguendo le successive istruzioni fornite dal sistema. **La domanda potrà quindi essere presentata a partire dalle ore 10.00 di martedì 31 marzo 2020.**
- 9.5 A partire dalle ore 10.00 del giorno 2 aprile 2020, sarà nuovamente possibile richiedere il link per la presentazione della domanda. Sarà possibile procedere alla presentazione della domanda **fino alle ore 18.00 di martedì 4 giugno 2020.**
- 9.6 Al fine di stabilire con precisione il momento della presentazione della domanda, il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria tiene conto di data e ora in millesimi di secondo della ricezione da parte del Server Unico Regionale. Tutti i server regionali sono sincronizzati via protocollo NTP (Network Time Protocol) con server che erogano tale servizio in maniera ufficiale.
- 9.7 La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
- 9.8 La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo e gli estremi del pagamento effettuato.
- 9.9 La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda.



- 9.10 Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale del Bando e delle modalità di presentazione di cui ai paragrafi da 9.2 a 9.9, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero risulti firmata con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
  - non sia presentata nei termini di cui ai paragrafi 9.4 e 9.5;
  - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal Bando;
  - non sia corredata dalla documentazione obbligatoria richiesta al paragrafo 9.11.
- 9.11 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai paragrafi da 9.2 a 9.9, la seguente documentazione:
- a) modello descrittivo del progetto (**Allegato B** al Bando), sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda;
  - b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (**Allegato C** al presente Bando), firmato dal legale rappresentante digitalmente o con firma autografa allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
  - c) scheda dati anagrafici (**Allegato D** al presente Bando), firmata dal legale rappresentante esclusivamente con firma autografa allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
  - d) curriculum vitae del soggetto fornitore di servizi firmato digitalmente o con firma autografa allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore. Se si tratta di società, relazione descrittiva della stessa e indicazione del nominativo della persona fisica, o delle persone fisiche, a cui è attribuito lo svolgimento dell'incarico rilevante agli effetti del presente Bando, unitamente al curriculum vitae di quest'ultima/e; nel caso di "Temporary Manager" deve essere allegata anche la documentazione dimostrativa dello stato di associato o accreditato presso organizzazioni associative di rappresentanza di manager e/o società attive nel Temporary Management;
  - e) elenco riportante almeno tre dei principali servizi effettuati dal soggetto fornitore di servizi negli ultimi tre anni antecedenti la data di apertura del bando (**Allegato H** al Bando), firmato digitalmente o con firma autografa allegando copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari;
  - f) attestazioni di buon esito dei servizi (**Allegato I** al presente Bando); per "Attestazione di buon esito dei servizi" si intende una dichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da documento di identità del sottoscrittore, da un cliente del soggetto fornitore che attesti la fruizione di un servizio di consulenza nelle materie incentivate dal bando e che confermi il rispetto, da parte del medesimo fornitore, di adeguati standard di professionalità e competenza;
  - g) qualora il soggetto fornitore di servizi sia un libero professionista, certificato di attribuzione della Partita IVA con evidenza del Codice ISTAT ATECO 2007 di riferimento;
  - h) eventuale procura speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del potenziale beneficiario nonché corredata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (**Allegato G** al presente Bando).
- 9.12 L'impresa in sede di compilazione della domanda dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni:
- a) dichiarazione sugli aiuti ricevuti in regime "de minimis" nell'ultimo triennio (Quadro Soggetti de minimis);
  - b) dichiarazione relativa al "rating di legalità" (Quadro Dati Specifici).

#### Art. 10 Valutazione delle domande

- 10.1 Le domande di contributo sono istruite dalla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Industria e Artigianato secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L'iter di valutazione delle domande e del progetto imprenditoriale è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La Regione si riserva di riaprire i termini di presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili.



- 10.2 Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è consentita esclusivamente la regolarizzazione di cui all'articolo 71, comma 3, del DPR 445/2000. L'impresa beneficiaria è tenuta a regolarizzare la documentazione, tramite PEC, entro **10 (dieci) giorni** dalla richiesta della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi.
- 10.3 La valutazione dei progetti è effettuata, con riferimento a ciascun voucher richiesto dall'impresa a cui dovrà corrispondere una diversa tipologia di servizio consulenziale, sulla base dei seguenti criteri di selezione:

<b>VALUTAZIONE DEL PROGETTO CONNESSO AL SINGOLO SERVIZIO CONSULENZIALE</b>	
<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>	<b>ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO</b>
<b>A) Descrizione dello stato attuale dell'impresa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stata descritta, in dettaglio, la situazione attuale dell'impresa in relazione alla tipologia di intervento che si intende realizzare, come richiesto al punto A) dell'Allegato B: <b>1 punto</b></li> <li>• NON è stata descritta, in dettaglio, la situazione attuale dell'impresa in relazione alla tipologia di intervento che si intende realizzare, come richiesto al punto A) dell'Allegato B: <b>0 punti</b></li> </ul>
<b>B) Proposta progettuale in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'impresa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato compilato quanto richiesto al punto B) dell'Allegato B e le attività che si intendono realizzare sono coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa: <b>1 punto</b></li> <li>• NON è stato compilato quanto richiesto al punto B) dell'Allegato B o le attività che si intendono realizzare NON sono coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'impresa: <b>0 punti</b></li> </ul>
<b>C) Metodologie e cronoprogramma di realizzazione del progetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato compilato quanto richiesto al punto C) dell'Allegato B e le modalità di realizzazione del servizio consulenziale nonché le tempistiche per lo svolgimento dello stesso sono plausibili e coerenti: <b>1 punto</b></li> <li>• NON è stato compilato quanto richiesto al punto C) dell'Allegato B o le modalità di realizzazione del servizio consulenziale nonché le tempistiche per lo svolgimento dello stesso NON sono plausibili e coerenti: <b>0 punti</b></li> </ul>
<b>D) Soggetto fornitore del servizio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È stato compilato quanto richiesto al punto D) dell'Allegato B e, anche sulla base della documentazione allegata alla domanda, il soggetto individuato quale fornitore del servizio consulenziale possiede competenze professionali ed esperienza nella materia oggetto del servizio coerenti con lo svolgimento dell'incarico: <b>1 punto</b></li> <li>• NON è stato compilato quanto richiesto al punto D) dell'Allegato B e, anche sulla base della documentazione allegata alla domanda, il soggetto individuato quale fornitore del servizio consulenziale NON possiede competenze professionali ed esperienza nella materia oggetto del servizio coerenti con lo svolgimento dell'incarico: <b>0 punti</b></li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">Nota: nel caso di società, la valutazione riguarda sia la società fornitrice che la persona fisica, o le persone fisiche, a cui è attribuito lo svolgimento dell'incarico rilevante ai fini delle attività oggetto del Bando.</p>
<b>Punteggio massimo conseguibile: 4 punti</b>	

- 10.4 Per i servizi consulenziali che, sulla base dei criteri di selezione di cui al paragrafo 10.3, totalizzano complessivamente un punteggio inferiore a 4 punti, non è possibile procedere alla concessione del voucher.

#### Art. 11 Concessione del sostegno

- 11.1 Al termine dell'attività di valutazione e selezione dei progetti, la procedura istruttoria si conclude con l'adozione del Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi che approva:



- a) l'elenco delle domande ammissibili al sostegno, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle stesse;
- b) l'elenco delle domande inammissibili, con le relative motivazioni di inammissibilità.

Il Decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.) e sul sito istituzionale <http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>.

- 11.2 La Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, può procedere alla formazione degli elenchi di cui al paragrafo 11.1 in modo frazionato, mediante l'adozione di più decreti da pubblicarsi con le modalità di cui al medesimo paragrafo.
- 11.3 L'esito dell'istruttoria è comunicato alle imprese le cui domande sono state esaminate in ordine cronologico di arrivo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 10.1.
- 11.4 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'articolo 2, pari a euro 1.250.000,00. È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

#### Art. 12 Obblighi a carico del beneficiario

12.1 Il beneficiario si obbliga a:

- a) concludere il progetto ammesso all'agevolazione entro il termine perentorio del **4 maggio 2021**;
- b) presentare il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo entro il termine perentorio delle ore **18.00 del 18 maggio 2021**;
- c) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di sostegno presentata;
- d) assicurare che il progetto realizzato non sia difforme da quello individuato nella domanda di ammissione al contributo; eventuali variazioni al progetto ammesso dovranno essere autorizzate dalla Regione, fermo restando che tali modifiche non dovranno in ogni caso incidere sui criteri di ammissione e di valutazione di cui all'articolo 10, paragrafo 10.3;
- e) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
- f) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte della Regione, qualunque variazione della sede, dell'attività, della compagine sociale e del soggetto fornitore del servizio;
- g) dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- h) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa la marca da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
- i) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dalla Regione o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima, entro un termine massimo di **10 (dieci) giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- j) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme all'originale;



- k) comunicare alla Regione l'eventuale rinuncia al contributo;
- l) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, pena la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.

## Sostegno

### Art. 13 Modalità di erogazione del sostegno e rendicontazione

- 13.1 Il modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo deve essere presentato dai soggetti beneficiari, con le medesime modalità previste per la domanda di sostegno, entro il termine perentorio delle **ore 18.00 del 18 maggio 2021**, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
- 13.2 In allegato al modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo il beneficiario è tenuto a trasmettere:
- a) relazione finale sulla proposta progettuale realizzata e sugli obiettivi raggiunti (**Allegato F** al presente Bando), redatta e sottoscritta dal soggetto fornitore di servizi, digitalmente o in forma autografa accompagnata dal documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, contenente la descrizione: delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione; dei risultati ottenuti rispetto ai risultati attesi e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo della proposta progettuale realizzata. Nel caso di concessione di più voucher, deve essere prodotta una relazione per ciascuno di essi;
  - b) copia dei documenti giustificativi di spesa: fatture (in formato .pdf o .xml) o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto che dovranno riportare la dicitura: "Legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34. Misura 1 "Voucher per l'assistenza alle imprese" [Inserire ID Domanda]"; nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di compilare un'apposita dichiarazione in tal senso inserita nel Quadro Dichiarazioni del modulo di rendicontazione in SIU;
  - c) copia dei documenti giustificativi di pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera b) predisposti secondo le modalità indicate al paragrafo 13.3;
  - d) copia del contratto, convenzione o lettera d'incarico stipulati tra l'impresa partecipante e il fornitore con specifico riferimento alle attività, chiara descrizione dell'oggetto delle stesse, durata dell'incarico, ammontare del compenso al netto dei contributi previdenziali e oneri di legge;
  - e) documentazione utile a dimostrare l'esecuzione della prestazione (rapporti attività, relazioni, verbali, studi, pareri, etc.);
  - f) scheda dati anagrafici (**Allegato D** al presente Bando) firmata in forma autografa e accompagnata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
  - g) scheda posizione fiscale (**Allegato E** al presente Bando) firmata in forma autografa e accompagnata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità;
  - h) nel caso di intervento di cui all'art. 4, paragrafo 4.1 lett. b), atto notarile di cessione dell'impresa individuale o, nel caso di società, di tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti, come disposto all'art. 5, paragrafo 5.3, punto III;
  - i) eventuale procura speciale per la presentazione del modulo di rendicontazione ai sensi dell'articolo 1392 c.c. firmata digitalmente dal procuratore e sottoscritta con firma autografa del beneficiario, nonché corredata da un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità (**Allegato G** al presente Bando).
- 13.3 Ciascuna spesa è ammissibile se interamente pagata e accompagnata dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario/postale (anche tramite home banking)	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> </ul>	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il numero identificativo dell'operazione (C.R.O. o T.R.N.).</li> </ul>	<p>allegare anche la copia conforme all'originale della contabile bancaria/postale,</p> <p><b>ovvero</b> dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Ricevuta bancaria	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul>	<p>Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria,</p> <p><b>ovvero</b> dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Ricevuta bancaria cumulativa	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata;</li> <li>• il codice identificativo dell'operazione.</li> </ul> <p>2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella ri.ba. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.</p>	<p>Qualora nella ri.ba. non sia riscontrabile il numero della fattura è necessario allegare dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.</p>
Assegno non trasferibile	<p>1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• Il numero assegno.</li> </ul> <p>2) copia leggibile dell'assegno;</p> <p>3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il numero dell'assegno;</li> <li>• il numero e la data della fattura;</li> <li>• l'esito positivo dell'operazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Non</u> è sufficiente la sola matrice;</li> <li>• <u>Non</u> sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.</li> </ul>
Carta di credito (intestata all'impresa beneficiaria)	<p>1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> <p>2) estratto conto della carta di credito;</p> <p>3) scontrino.</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>
Carta di debito (intestata all'impresa beneficiaria)	<p>1) estratto del conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto corrente;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> <p>2) scontrino.</p>	<p>In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione del fornitore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesta l'avvenuta transazione, il numero della fattura e la modalità di pagamento della stessa.</p>



Acquisti on-line	1) estratto conto/lista movimenti in cui sia visibile: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intestatario del conto;</li> <li>• l'addebito delle operazioni.</li> </ul> 2) copia dell'ordine;	3) eventuale ricevuta.
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

- 13.4 Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo tra beneficiario e fornitore. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.  
Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo la scadenza del **4 maggio 2021**.
- 13.5 La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto dedicato. Nel caso di impresa individuale, le spese antecedenti l'ammissione a contributo possono essere addebitate anche su un conto co-intestato, purché nello stesso figurino il titolare dell'impresa e a condizione che le disposizioni di pagamento (bonifici, ri.ba. o assegni) siano sottoscritte esclusivamente dallo stesso titolare. Diversamente, se si dispone di un conto dedicato, saranno accettati gli addebiti sul conto disposti da un soggetto terzo previa esibizione della delega a operare sul conto dell'impresa.
- 13.6 La descrizione dei servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare, nel caso in cui uno stesso fornitore sia individuato quale destinatario di più tipologie di voucher nell'ambito della stessa domanda, la documentazione contabile di spesa e di pagamento presentata a rendicontazione deve indicare in modo chiaro ed univoco l'esatta ripartizione dei costi in rapporto ai diversi servizi specialistici forniti e per i quali è stata richiesta la concessione dei voucher.
- 13.7 Qualora la documentazione prodotta in sede di rendicontazione risulti carente, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi assegna all'interessato un termine perentorio non superiore a **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della richiesta per l'integrazione della documentazione mancante. Decorso tale termine, l'istruttoria viene conclusa con la documentazione agli atti.
- 13.8 L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

## Verifiche e controlli

### Art. 14 Rinuncia e decadenza del sostegno

- 14.1 In caso di rinuncia al contributo concesso, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi provvede ad adottare il provvedimento di revoca e il beneficiario deve restituire (secondo le modalità di cui al paragrafo 14.4) l'eventuale beneficio già erogato.
- 14.2 Salvo quanto previsto al paragrafo 1, il contributo è dichiarato decaduto con conseguente revoca **totale** nei seguenti casi:
- a) mancata conclusione del progetto ammesso a contributo entro il termine perentorio del **4 maggio 2021**; nel caso di concessione di più voucher la revoca interesserà solo il voucher per il quale non è stata conclusa l'attività progettuale;
  - b) mancata presentazione del modulo di trasmissione della documentazione richiesta per l'erogazione del contributo entro il termine perentorio delle ore **18.00 del 18 maggio 2021**;
  - c) qualora la spesa **rendicontata ammissibile** per il singolo voucher risulti inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00); nel caso di concessione di più voucher la revoca interesserà solo il voucher per il quale non è stato rispettato il limite minimo;



- d) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- e) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti (rispetto agli obiettivi dichiarati in sede di domanda di ammissione), all'intervento ammesso a contributo; nel caso di concessione di più voucher la revoca interesserà solo il voucher per il quale la realizzazione dell'intervento non risulti conforme all'intervento ammesso;
- f) per gli interventi di cui all'art. 4, paragrafo 4.1, lett. b), qualora, entro il termine del **4 maggio 2021**, non sia intervenuta la cessione dell'impresa individuale o, nel caso di società, di tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti, come disposto all'art. 5 paragrafo 5.3, punto III;
- g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando.

14.3 Si procede a revoca **parziale** del contributo nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore all'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo, fermo restando il limite di 1.500,00 euro di cui all'articolo 7, paragrafo 7.3;
- b) mancato mantenimento dell'unità locale attiva nel territorio della Regione Veneto per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di concessione del voucher;
- c) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione del voucher;
- d) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione del voucher;
- e) in caso di perdita del requisito di cui all'art. 3, paragrafo 3.1, lett. a), prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di concessione del voucher.

Nelle fattispecie di cui alle lettere da b) a e) la revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti, fermo restando che la revoca è totale nel caso in cui il mancato rispetto dei requisiti sia antecedente alla data di concessione del voucher.

14.4 La revoca del voucher comporta la restituzione degli importi erogati maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i.

14.5 Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

14.6 In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo concesso ed erogato a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 3, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde delle somme erogate al precedente beneficiario. Il cedente deve comunicare alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 3. La comunicazione del trasferimento dell'azienda deve indicare i motivi per cui si ritiene che l'attività progettuale oggetto del/dei voucher non



abbia perso di significato ed efficacia ed è soggetta alla valutazione da parte della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, la quale, in assenza di adeguate motivazioni, può disporre la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 3.

Le operazioni di cui al presente paragrafo non sono in ogni caso consentite per gli interventi di cui di all'art. 4, paragrafo 4.1, lett. b), per i quali restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5, paragrafo 5.3.

#### Art. 15 Verifiche e controlli del sostegno

- 15.1 La Regione si riserva la facoltà di svolgere prima dell'erogazione del contributo e nei tre anni successivi, approfondimenti istruttori e documentali, controlli e sopralluoghi ispettivi al fine di verificare e accertare quanto segue:
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda e per l'erogazione del contributo;
  - che gli interventi realizzati siano conformi a quanto stabilito nel Bando;
  - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e pagate e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione dell'intervento ammesso ai benefici.
- 15.2 I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
- 15.3 Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

#### Art. 16 Informazioni generali

- 16.1 Copia integrale del Bando e dei relativi allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale:  
<https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1>
- 16.2 Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:  
[industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it](mailto:industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it)
- 16.3 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi – U. O. Industria e Artigianato, telefonando ai seguenti numeri: 041 279 5847/5809/5860.
- 16.4 Responsabile del procedimento è il Direttore della U. O. Industria e Artigianato con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23.
- 16.5 Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la U. O. Industria e Artigianato della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, con sede in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio n. 23. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

#### Art. 17 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679

- 17.1 Il trattamento dei dati forniti alla Regione Veneto a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali. I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:



- il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Veneto per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Veneto, e sul sito internet della Regione Veneto, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

Titolare del trattamento è la Regione Veneto - Giunta regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901. I riferimenti per contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali sono: Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia (dati di contatto: Telefono: 041/279. 2498 / 2044 / 2602 e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)).

Delegato al trattamento, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 8 maggio 2018, è il direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Industria e Artigianato.

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento - Direttore dell'Unità Organizzativa Industria e Artigianato - per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati ([dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità:

(<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/453552>).

